Pubblicato il 23/10/2026

N. 02886 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 01662/2026 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1662 del 2026, proposto dalla società Massinelli & Partners consulting s.r.l., in proprio e n.q. di mandataria del costituendo R.T.I. composto con le mandanti IBH Galzignano s.r.l., SG Hotels s.r.l., I.V.R. Costruzioni Generali s.r.l., La Porta Industries s.r.l., R2M Capital s.r.l. e Meridiana s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Calogero Ubaldo Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;

nei confronti

- della società Terme di Saturnia s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, n.q. di capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con la mandante Cosedil s.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè e Marco Annoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- la società Cosedil s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale mandante del costituendo R.T.I. sopra citato, non costituita in giudizio;

per l'annullamento:

della nota n. 28409 del 13.7.2026 dell'intimato Assessorato, recante oggetto "*Avviso pubblico esplorativo per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione di proposte di partenariato pubblico privato, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 36/2023, aventi a oggetto la concessione per la progettazione, l'esecuzione dei lavori e la gestione di un complesso termale sito in Sciacca – provincia di Agrigento di proprietà dell'Amministrazione. CUP: G86J2400008000 – Accesso agli atti ex artt. 22 ss. L. n. 241/1990, presentato in data 28/05/2026 (prot. n. 22251) – Parziale accoglimento e parziale diniego dell'accesso (punto 7 dell'istanza)*";
nonché per accertare e dichiarare
il diritto di parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale degli atti e dei documenti di cui ha all'anzidetta istanza ostensiva;
nonché per condannare
l'intimata amministrazione a ostendere i documenti *de quibus*.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'intimata amministrazione e della società Terme di Saturnia s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2026 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La ricorrente ha impugnato la nota n. 28409 del 13.7.2026, con la quale l'intimata amministrazione regionale ha parzialmente denegato la sua istanza ostensiva del 28.5.2026. Il parziale diniego ha, in particolare, riguardato la documentazione della controinteressata contenente informazioni asseritamente idonee a rivelarne segreti tecnici e commerciali (il progetto di fattibilità tecnico-economica, il piano economico-finanziario, lo schema di convenzione, la matrice dei rischi, relazioni ed elaborati tecnici, nonché ogni ulteriore documento contenente tali informazioni).

Ciò sulla scorta delle seguenti considerazioni:

i. il parziale accoglimento dell'istanza ostensiva di cui sopra, già disposto con nota n. 25351 del 23.6.2026, nella misura in cui avrebbe contenuto la relazione istruttoria concernente la proposta della ricorrente e la sintesi comparativa delle risultanze delle attività istruttorie compiute, avrebbe assicurato alla ricorrente la piena conoscenza degli elementi occorrenti per tutelare le sue ragioni avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura comparativa a cui essa ha partecipato;

ii. l'ostensione integrale della proposta della controinteressata non sarebbe indispensabile per l'impugnazione di tale determinazione sfavorevole;

iii. la documentazione in questione incorporerebbe *prima facie* metodologie proprietarie, criteri gestionali e soluzioni economico-finanziarie dotati di autonomo valore economico e costituenti segreti tecnici e commerciali.

1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:

- di aver partecipato, al pari della controinteressata, all'avviso pubblico esplorativo concernente la concessione per la progettazione, l'esecuzione dei lavori e la gestione del complesso termale sito in Sciacca, unitamente alla relativa concessione mineraria ai sensi della L.R. n. 54/1956 (D.D.G. n. 3050/7.S del 5.11.2025);
- che, con D.D.G. n. 1218/7.S del 21.4.2026, l'amministrazione regionale ha costituito il gruppo di lavoro incaricato dell'istruttoria delle proposte pervenute ai fini della valutazione comparativa di cui all'art. 193, c. 5, d.lgs. n. 36/2023;
- che, all'esito dell'istruttoria, tale gruppo di lavoro avrebbe redatto due relazioni, una per proposta, aventi a oggetto l'analisi della completezza documentale, del rispetto dei requisiti, della coerenza con i fabbisogni dell'Amministrazione e della fattibilità delle proposte;
- che è stato altresì predisposto il promemoria n. 21956 del 27.5.2026, recante la sintesi comparativa delle risultanze istruttorie di cui all'art. 193, c. 5, d.lgs. n. 36/2023;
- che, con D.D.G. n. 1707/7.S del 27.5.2026, l'intimata amministrazione regionale ha individuato la proposta della controinteressata ai fini della successiva fase procedimentale di cui all'art. 193, c. 6, d.lgs. n. 36/2023, non individuando invece - a tal fine - la proposta della ricorrente;
- che quest'ultima ha presentato, il 28.5.2026, l'istanza ostensiva parzialmente denegata con l'impugnata nota.

1.2. Parte ricorrente ha articolato doglianze così rubricate:

- *I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 l. n. 241/1990, dell'art. 35 d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 116 c.p.a. Violazione del diritto di accesso difensivo. erroneità del presupposto secondo cui la documentazione già ostesa sarebbe sufficiente alla tutela della ricorrente*;
- *II. Violazione dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990. Illegittima mancata ostensione della relazione istruttoria relativa alla proposta del RTI Terme di Saturnia. Atto*

amministrativo valutativo non assimilabile agli elaborati tecnico-commerciali del controinteressato;

- III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 d.lgs. n. 36/2023, dell'art. 98 d.lgs. n. 30/2005 e degli artt. 22 ss. e 24, comma 7, l. n. 241/1990 - difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, trasparenza, parità di trattamento e buon andamento. Illegittimità del diniego generalizzato in luogo dell'ostensione parziale con oscuramenti selettivi - necessità dell'accesso alla proposta selezionata ai fini della verifica della comparazione ex art. 193 d.lgs. n. 36/2023;

- IV. Violazione e falsa applicazione dell'art. 98 d.lgs. n. 30/2005, dell'art. 35 d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 24, comma 7, l. N. 241/1990 — strumentalità dell'opposizione all'accesso per segreto tecnico-commerciale dimostrata dall'avvenuta divulgazione della proposta progettuale alla stampa da parte del controinteressato — insussistenza del requisito della segretezza oggettiva — illegittimità del diniego per difetto dei presupposti.

Essa si è, in buona sostanza, doluta di quanto affermato nell'impugnato diniego in merito all'intervenuto soddisfacimento del suo interesse difensivo, atteso che nel caso di specie non si discuterebbe di un procedimento valutativo isolato, ma dell'esito di una valutazione comparativa tra due proposte concorrenti (art. 193, c. 5, d.lgs. n. 36/2023), con ammissione alla fase successiva della sola proposta del controinteressato. Di talché l'ostensione di quest'ultima, così come della relativa relazione istruttoria, sarebbe essenziale per verificare la legittimità della comparazione svolta dall'amministrazione.

La ricorrente ha poi contestato l'avversato diniego con particolare riguardo al fatto che l'ostensione inciderebbe su segreti tecnici e commerciali, sostenendo altresì che – da notizie di stampa – sarebbe emersa l'intervenuta visione, da parte di un soggetto

estraneo alla procedura, dell'offerta della controinteressata (il che escluderebbe la presenza di tali - dichiarati - segreti).

Ad ogni modo, secondo la ricorrente, anche laddove in alcune parti della proposta della controinteressata vi fossero state informazioni segrete, la resistente amministrazione avrebbe potuto consentirle l'accesso a mezzo di oscuramenti selettivi.

1.3. Parte ricorrente ha chiesto di annullare l'impugnata nota e di accertare il suo diritto all'ostensione della documentazione richiesta (in particolare, la proposta del RTI Terme di Saturnia, comprensiva del progetto di fattibilità tecnico-economica, del piano economico-finanziario, della bozza di convenzione, della matrice dei rischi, delle relazioni tecniche, degli elaborati progettuali, degli elaborati economico-finanziari e gestionali, nonché della relazione istruttoria redatta dal Gruppo di lavoro sulla proposta del RTI Terme di Saturnia e ad ogni ulteriore documento posto a base della valutazione comparativa svolta dall'Amministrazione), previa eventuale oscurazione selettiva delle sole parti effettivamente coperte da segreto tecnico o commerciale.

2. Si sono costituite le controparti che, con successive memorie, hanno eccepito preliminarmente:

i. l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto la dichiarazione di non fattibilità della proposta della ricorrente sotto plurimi profili (tecnico, economico-finanziario e contrattuale) avrebbe determinato il venir meno di ogni suo interesse a ottenere l'ostensione della documentazione concernente la proposta della controinteressata;

ii. la carenza di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana.

Esse hanno chiesto, ad ogni modo, di rigettare il ricorso perché infondato.

3. La ricorrente ha replicato a tali difese.

4. Il 19.10.2026 la controinteressata costituita ha depositato documenti.

5. All'udienza camerale indicata in epigrafe:

i. è stato dato avviso alle parti sulla possibile inammissibilità del ricorso con riguardo all'ostensione della relazione istruttoria sull'offerta della controinteressata;

ii. la ricorrente ha dichiarato di rinunciare a tale specifica istanza;

iii. la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

6. La ricorrente, a valle della dell'udienza, ha depositato un atto.

DIRITTO

1. Il ricorso verte sul parziale diniego di ostensione di atti prodotti nell'ambito di una procedura di finanza di progetto (art. 193, d.lgs. n. 36/2023), con particolare riguardo alla fase di individuazione delle proposte da valutare come fattibili e rispondenti ai fabbisogni dell'ente concedente (c. 5 di tale disposizione).

L'istanza ostensiva è stata proposta da un soggetto partecipante a tale procedura, la cui proposta non ha tuttavia superato il cennato vaglio di fattibilità e rispondenza.

2. Chiarito, per sommi capi, l'oggetto della controversia, possono vagliarsi le questioni di carattere preliminare.

2.1. Anzitutto, non possono essere tenuti in considerazione:

i. né i documenti prodotti dalla controinteressata *il giorno prima* dell'udienza camerale di discussione della causa (artt. 73, c. 1, e 87, c. 3, c.p.a.), essendo mancata ogni dimostrazione delle ragioni di estrema difficoltà che ne avrebbero impedito il deposito nel termine di legge (art. 54, c. 1, c.p.a.);

ii. né, a maggior ragione, l'atto depositato da parte ricorrente *in seguito* alla chiusura dell'udienza camerale di discussione del ricorso (come risulta dal relativo verbale, l'udienza si è chiusa il 20.10.2026, alle ore 9:32, mentre l'atto in questione è stato sottoscritto digitalmente alle ore 10:44 di tale data).

2.2. Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, quest'ultima sarà approfondita *infra*, in quanto strettamente collegata alle ragioni che militano per l'accoglimento dello stesso.

2.3. Ancora, alla luce di quanto dichiarato dalla ricorrente in udienza, è da ritenere superata - in applicazione del criterio della ragione più liquida - la questione della parziale inammissibilità del ricorso con riguardo alla relazione istruttoria sulla proposta della controinteressata.

2.4. Non può invece trovare accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana, tenuto conto che la ricorrente ha notificato il ricorso al solo resistente Assessorato, come risulta dalla relazione di notifica dello stesso, in cui non vi è menzione alcuna né della Presidenza della Regione Siciliana, né della sede della stessa (è, anzi, ivi indicato l'indirizzo fisico del resistente Assessorato, pur trattandosi di una notifica via PEC).

3. Ciò posto, può passarsi al merito del ricorso, che è fondato e va accolto sulla scorta delle seguenti considerazioni.

L'individuazione della proposta sulla base della quale concorrere nell'ambito della finanza di progetto è una procedura di carattere comparativo.

Ciò è vero, per espressa previsione di legge:

i. tanto guardando alla fase in cui viene individuata la proposta migliore (art. 193, c. 6, d.lgs. n. 36/2023);

ii. quanto considerando la fase – a essa prodromica – di selezione delle offerte fattibili e pertinenti (art. 195, c. 5, d.lgs. n. 36/2023), che è quella di cui si discute.

L'esistenza di una procedura comparativa è stata ritenuta dirimente dalla giurisprudenza amministrativa per affermare l'interesse di un proponente a contestare la selezione di un altro soggetto nella fase preliminare all'indizione della gara (art. 193, c. 6, d.lgs. n. 36/2023), tenuto conto della posizione di vantaggio discendente da tale posizione e avuta presente la necessità di tutelare adeguatamente il diritto di difesa

del soggetto escluso dalla procedura, nonché di scongiurare la creazione di una "*zona franca*" di insindacabilità delle decisioni amministrative (TAR Lombardia, Brescia, ordinanza 18.3.2026. n. 409 e la giurisprudenza ivi indicata).

In termini più generali è stato, ancora di recente, affermato che "*il bene della vita nel procedimento di project financing è il conseguimento della concessione sulla base del progetto presentato nella prima fase, sicché, se tale progetto non viene selezionato come di pubblico interesse, è immediatamente leso l'interesse a conseguire la concessione sulla base del proprio progetto, con tutto ciò che ne consegue, dunque, anche in termini di accessibilità agli atti del procedimento di scelta del promotore*" (TAR Toscana, sez. IIII, 7.10.2026, n. 1878).

Tali considerazioni possono ben trovare applicazione anche alla fase prodromica alla selezione della proposta migliore, posto che l'esclusione dal novero dei soggetti che possono aspirare a essere selezionati a tal fine determina, anch'essa, la perdita della possibilità di ottenere i vantaggi in questione.

Di talché, non può fondatamente sostenersi che il soggetto escluso dalla procedura nell'anzidetta fase prodromica non abbia interesse a conoscere l'offerta ritenuta fattibile e pertinente al fine di contestare, sia pur nei limiti consentiti dall'ampia discrezionalità tecnica che connota una simile attività, un contegno dell'amministrazione che si dimostri manifestamente illogico o irragionevole.

Si pensi all'ipotesi di scuola di due ipotesi letteralmente identiche, di cui solo una abbia superato il vaglio di fattibilità e pertinenza.

Se ciò connota l'interesse all'accesso e supera, dunque, l'eccezione in rito articolata dalle parti, va poi considerato che – nel caso di specie – il D.D.G. n. 1707/S. abbia espressamente dato atto della non fattibilità della proposta della ricorrente e della fattibilità di quella della controinteressata, precisando - peraltro - di aver all'uopo svolto una "*sintesi comparativa delle risultanze delle attività istruttorie condotte dal Gruppo di Lavoro interdipartimentale*".

Da ciò discende che l'ostensione dei documenti già prodotti all'esito del primo riscontro del 23.6.2026 non ha del tutto soddisfatto l'interesse difensivo di parte ricorrente, persistente sotto il profilo della necessità di procedere a un compiuto vaglio critico della comparazione svolta dall'amministrazione regionale, possibile solo una volta conosciuto l'effettivo contenuto della proposta ritenuta fattibile e pertinente da parte dell'amministrazione regionale.

La questione si sposta, dunque, dal "*se*" tale proposta vada ostesa al "*quanto*" di tale proposta possa ostendersi, tenuto conto della dichiarata esistenza di segreti tecnici e commerciali che impedirebbero una piena conoscenza della proposta *de qua*.

A tale specifico riguardo, anche a non voler aderire all'impostazione che àncora tali nozioni alla puntuale disciplina del codice della proprietà industriale (da interpretare, peraltro, in termini restrittivi; cfr. Cons. St., sez. V, 16.3.2026, n. 2150), resta il fatto che non è comunque sufficiente l'affermazione che i documenti oggetto del dichiarato segreto attengano genericamente al *know how* dell'opponente, essendo piuttosto necessario che sussista un'informazione specificamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. Con la conseguenza che, in difetto di tali presupposti, la trasparenza delle gare pubbliche prevale sulla tutela del *know how* dei singoli concorrenti (cfr., Cons. St., sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257). E fermo restando che, in ogni caso, la dichiarazione di sussistenza di un tale segreto deve essere oggetto di un autonomo e discrezionale apprezzamento dell'amministrazione, sotto il profilo della validità e della pertinenza delle ragioni alla base dell'opposto diniego (T.r.g.a., Trento, 28 ottobre 2024, n. 158).

Coerentemente con tali considerazioni, il giudice di appello ha ritenuto corretta l'ostensione parziale di documenti, ma a patto che ciò non sia avvenuto in maniera indiscriminata (cfr. Cons. St., sez. V, 27.5.2026, n. 4291, ai cui rimandi

giurisprudenziali – anche eurounitari – si rinvia, che ha dato dettagliatamente atto di *quali* specifiche parti dei singoli punti di un'offerta erano state oscurate).

Di contro, a fronte di un diniego di ostensione retto da un'opposizione generica e non comprovata, è stata disposta l'integrale ostensione dei documenti recanti la proposta selezionata nell'ambito di una procedura di finanza di progetto (cfr., ancora, l'ordinanza n. 409/2026 del TAR Brescia). In tale quadro è stato condivisibilmente chiarito che:

i. la motivazione sull'esistenza di segreti tecnici e commerciali deve essere "*comprovata*" (art. 35, comma 4, lett. *a*, d.lgs. n. 36/2023);

ii. l'opponente è tenuto a fornire la prova dell'esistenza di brevetti o di segreti commerciali (art. 98, c. 1, d.lgs. n. 30/2005), i quali sono sottoposti "*misure, vuoi di natura fisica, vuoi di natura giuridica, "da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete", come previsto dalla lett. c di quella disposizione*";

iv. la generica affermazione concernente l'esistenza di segreti tecnici o commerciali esclude l'applicabilità dell'eccezione di cui all'art. 35, c. 4, lett. *a*, d.lgs. n. 36/2023, con riespansione della regola generale dell'accessibilità degli atti (art. 35, c. 1, d.lgs. n. 36/2023);

v. non si pone nemmeno l'esigenza di un bilanciamento con le esigenze di difesa del soggetto che abbia chiesto l'ostensione poiché tale bilanciamento presuppone che sussista un interesse contrapposto da bilanciare, coincidente con quello alla tutela dei segreti tecnici e commerciali del proponente, che per le suesposte ragioni non può essere ravvisato.

Nel caso di specie, il resistente Assessorato, con la nota n. 25231 del 23.6.2026 (che ha parzialmente accolto l'istanza di parte ricorrente del 28.5.2026, al netto del punto n. 7, concernente – in buona sostanza – l'offerta preferita dall'amministrazione), ha ritenuto di sollecitare il contraddittorio con la controinteressata in questa sede costituita in punto di esistenza di segreti tecnici e commerciali.

Quest'ultima, alle pp. 2-5 della propria memoria del 2.5.2026 ha riferito di aver così giustificato l'esistenza di tali segreti:

"- *la documentazione richiesta costituisce il risultato di un articolato patrimonio di conoscenze tecniche, organizzative, industriali, economico-finanziarie e gestionali sviluppate dallo scrivente RTI attraverso la pluriennale esperienza maturata nella gestione di complessi termali, nella valorizzazione della risorsa mineraria e nella progettazione e conduzione di modelli integrati di valorizzazione, gestione e sviluppo di complessi termali. Tale patrimonio conoscitivo non si esaurisce nelle singole soluzioni progettuali, ma comprende metodologie, criteri decisionali e competenze specialistiche che rappresentano il principale vantaggio competitivo del Raggruppamento;*

- il Progetto di fattibilità tecnico-economica, il Piano Economico-Finanziario, lo schema di convenzione e gli ulteriori elaborati non costituiscono la mera rappresentazione di un intervento edilizio, bensì traducono operativamente un modello industriale e gestionale fondato sull'esperienza maturata da Terme di Saturnia nella gestione di uno dei principali complessi termali italiani e sull'apporto coordinato di professionisti altamente qualificati nei settori urbanistico, architettonico, impiantistico, economico-finanziario e gestionale, chiamati ad individuare soluzioni coerenti con le peculiarità della risorsa termale, del contesto territoriale e degli obiettivi di rigenerazione e sviluppo perseguiti dall'Amministrazione;

- la proposta, infatti, sviluppa una visione integrata del compendio termale e del territorio circostante, individuando non soltanto gli interventi strettamente necessari alla riqualificazione degli immobili, ma anche opere complementari ed ulteriori interventi infrastrutturali funzionali alla valorizzazione del contesto urbano, al miglioramento dell'accessibilità, alla sostenibilità dell'intervento, alla destagionalizzazione dei flussi turistici e alla creazione di valore economico e sociale

per il territorio, secondo un approccio maturato attraverso l'esperienza diretta nella gestione di destinazioni termali complesse;

- la proposta rappresenta, pertanto, il risultato di rilevanti investimenti economici, professionali ed organizzativi sostenuti dal Raggruppamento e incorpora metodologie proprietarie, modelli organizzativi, criteri di gestione della risorsa termale, soluzioni di integrazione tra sviluppo urbanistico, sostenibilità ambientale e gestione economico-finanziaria, elaborati attraverso un patrimonio di esperienza non desumibile da fonti pubbliche né agevolmente replicabile. La divulgazione della documentazione consentirebbe ad operatori concorrenti di appropriarsi indebitamente di tale patrimonio conoscitivo, conseguendo un ingiustificato risparmio di costi, tempi di sviluppo e attività di ricerca, con conseguente alterazione delle dinamiche concorrenziali nella futura procedura di affidamento" (evidenziazioni nel testo)".

Ha quindi soggiunto di essersi opposta "*all'accesso ai seguenti documenti della Proposta Terme:*

a) al Progetto di fattibilità tecnico – economica in quanto "incorpora non solo specifiche soluzioni progettuali, ma soprattutto criteri e metodologie di valorizzazione della risorsa termale, frutto dell'esperienza maturata nella gestione di analoghi complessi termali e dell'attività interdisciplinare svolta dal team di professionisti incaricati, finalizzata ad individuare soluzioni compatibili con i vincoli urbanistici, paesaggistici e territoriali e con gli obiettivi di sviluppo del sito";

b) al Piano economico – finanziario, in quanto "recepisce metodologie proprietarie di elaborazione dei flussi economici, delle previsioni di domanda, delle politiche tariffarie e degli equilibri economico-finanziari dell'investimento, elaborate sulla base dell'esperienza maturata dal RTI nella gestione del complesso termale di Saturnia e delle strutture afferenti al Gruppo Terme & SPA Italia, nonché nella conduzione economica di complessi termali caratterizzati dall'integrazione tra

attività sanitaria, ospitalità, benessere e valorizzazione della risorsa termale, metodologie non desumibili da fonti pubblicamente accessibili"

c) alla matrice dei rischi, allo schema di convenzione e agli ulteriori elaborati gestionali posto che essi "riflettono l'esperienza concretamente maturata nella strutturazione di progetti di sviluppo nel settore termale, nella gestione della concessione mineraria, nell'organizzazione dei servizi e nella regolazione dei rapporti concessori".

Relativamente a tali documenti l'ATI Terme di Saturnia ha evidenziato che le informazioni in essi contenute "presentano i requisiti richiesti dall'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 per la qualificazione quali informazioni segrete, in quanto non generalmente note né facilmente accessibili agli operatori del settore, dotate di autonomo valore economico proprio in ragione della loro riservatezza e oggetto di specifiche misure organizzative volte ad assicurarne la protezione nell'ambito dell'attività del RTI".

L'amministrazione, con l'impugnata nota n. 28409 del 13.7.2026, pur affermando di aver svolto "*un autonomo e motivato bilanciamento tra il diritto di accesso e le contrapposte esigenze di riservatezza*" e di aver deciso coerentemente con tale autonomia di valutazione, ha concluso nel senso di escludere del tutto l'ostensione della proposta della controinteressata sulla scorta delle seguenti ragioni:

"*Detta documentazione, inoltre, appare prima facie incorporare metodologie proprietarie, criteri gestionali e soluzioni economico-finanziarie dotati di autonomo valore economico e costituenti segreti tecnici e commerciali ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005, la cui divulgazione arrecherebbe un pregiudizio concreto agli interessi commerciali e industriali del terzo, tutelati quale limite all'accesso dall'art. 24, comma 6, lett. d), della L. n. 241/1990. Non vengono quindi in rilievo generiche esigenze di riservatezza — di per sé inidonee a paralizzare l'accesso — bensì segreti*

specificamente individuati e comprovati, la cui protezione, in difetto del suindicato nesso di stretta strumentalità difensiva, prevale sull'interesse ostensivo dell'Istante.

In applicazione del principio di proporzionalità, l'esclusione va circoscritta al solo nucleo tecnico-economico effettivamente coperto da segreto, restando ostensibile la documentazione di natura meramente amministrativa non riconducibile al patrimonio conoscitivo del Raggruppamento controinteressato.

Per tutto quanto precede, in parziale accoglimento della richiesta di cui al punto 7 dell'istanza, si dispone quanto segue:

— è consentito l'accesso alla documentazione di natura meramente amministrativa contenuta nella proposta del controinteressato (a titolo esemplificativo: istanza di partecipazione, documentazione amministrativa e dichiarazioni di ordine formale), previo oscuramento dei dati personali non pertinenti ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679;

— è denegato l'accesso al progetto di fattibilità tecnico-economica, al piano economico-finanziario, allo schema di convenzione, alla matrice dei rischi, alle relazioni e agli elaborati tecnici, nonché a ogni ulteriore documento contenente informazioni idonee a rivelare i segreti tecnici e commerciali del Raggruppamento controinteressato".

Una simile motivazione, per quanto dichiaratamente frutto di un'autonoma valutazione, si palesa come generica in quanto, a differenza dei precedenti sopra citati, non consente di comprendere:

i. da un lato, l'effettiva esistenza di segreti commerciali e la loro avvenuta comprova, posto che è rimasta non chiarita l'esistenza di misure volte a ostacolare la circolazione di tali informazioni;

ii. dall'altro, le ragioni ostative all'ostensione meramente parziale della proposta della controinteressata, individuando puntualmente i documenti coperti da segreto (come avvenuto nel caso definito dalla citata sentenza n. 4291/2026 del Consiglio di Stato).

4. Stante quanto precede, il ricorso è parzialmente improcedibile (quanto alla domanda di ostensione della relazione del Gruppo di lavoro interdipartimentale sulla proposta della controinteressata costituita) e va accolto per la restante parte.

Per l'effetto, si condanna la resistente amministrazione a ostendere integralmente i documenti di cui al punto n. 7 dell'istanza del 28.5.2026, nel termine di giorni 30, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione di questa pronuncia (art. 116, c. 4, c.p.a.).

Le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite e sono liquidate come da dispositivo.

Vanno dichiarate irripetibili le spese nei confronti della controinteressata non costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara parzialmente improcedibile e lo accoglie nella restante parte, come da motivazione.

Condanna le controparti costituite alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente. Dette spese sono quantificate a carico di ciascuna delle suddette parti – l'Assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana e Terme di Saturnia s.p.a. - nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.

Dichiara irripetibili le spese di lite nei confronti della parte privata non costituita.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Francesco Mulieri, Consigliere

Fabrizio Giallombardo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Fabrizio Giallombardo **Salvatore Veneziano**

IL SEGRETARIO